REGOLAMENTO PUBBLICAZIONE PERIODICA RIVISTA – ART. 40 STATUTO COMUNALE –

Art. 1 Istituzione

In attuazione dell'art. 40 dello Statuto comunale, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione periodica di una Rivista riguardante temi di interesse territoriale o comunque a loro legati e, in special modo, quelle inerenti l'attività svolta sia dalla Giunta che dal Consiglio.

Art. 2 Organi della rivista

La rivista ha i seguenti Organi:

- 1. Direttore Responsabile
- 2. Direttore Editoriale
- 3. Comitato di Direzione

Art. 3

Direttore Editoriale

L'Amministrazione è l'editore della pubblicazione della Rivista ed è rappresentata dal Sindaco, quale Direttore Editoriale.

Art. 4 Direttore Responsabile

Il Direttore Responsabile deve possedere i requisiti stabiliti dall'art. 3 della legge 8.02.1948 n. 47 e deve essere scelto tra le persone iscritte nell'elenco dei Professionisti, oppure in quello dei Pubblicisti di cui alla legge 3.02.1963 n. 69.

Art. 5 Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione è composto da:

- 1. Il Presidente del Consiglio, che lo presiede e lo rappresenta.
- 2. I Componenti dell'Ufficio di Presidenza (Vice Presidenti del Consiglio).
- 3. Il Sindaco
- 4. I Capigruppo Consiliari o loro delegati.
- 5. Il Direttore Responsabile
- 6. Un Presidente dei Consigli Circoscrizionali, eletto tra i Presidenti stessi.

Art. 6

Compiti del Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione provvede a stabilire temi, contenuti, articoli, numeri di pagine, formato della rivista, supplementi, assegnazione degli spazi e infine, propone eventuali Collaborazioni, nonché sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 43 della legge del 27.12.1997 n. 449.

Art. 7 Funzionamento del Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione di norma si riunisce ogni mese su Convocazione del Consiglio Comunale, che deve avvenire almeno n. 7 (sette) giorni prima della riunione.

Per la validità della riunione necessita la presenza del Direttore Editoriale, del Direttore Responsabile e di un numero di capigruppo Consiliari rappresentati almeno un terzo dei voti complessivamente ad essi attribuiti.

Le votazioni avverranno nelle forme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Direttore Editoriale, il Direttore Responsabile, il Presidente rappresentante le circoscrizioni, il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e il Presidente rappresentante le Circoscrizioni esprimono ognuno un voto mentre i Capigruppo esprimono il voto plurimo in relazione alla rappresentanza consiliare decurtata, per il gruppo di appartenenza, del voto del Presidente e dei Vice Presidenti.

Partecipa senza diritto di voto il Segretario Generale o suo delegato.

Art. 8 Periodicità

La Rivista avrà una periodicità almeno quadrimestrale con possibilità di effettuare supplementi, questi ultimi per quattro numeri massimo per anno, in occasione di importanti avvenimenti d'interesse comunale.

Art. 9 Bollettino

La Rivista conterrà il Bollettino degli atti ufficiali degli Organi Istituzionali.

Art. 10 Spazi

Gli spazi della Rivista dovranno essere assegnati dal Comitato di Direzione ai Gruppi Consiliari determinandoli in relazione alla rispettiva consistenza della rappresentanza in Consiglio Comunale.

Al Sindaco, o suoi delegati, ed all'Ufficio di Presidenza sono riservati spazi nella misura non superiore a 1/10 ciascuno del numero complessivo delle pagine.

Ad ogni Circoscrizione sarà riservata una pagina su ciascun numero della Rivista.

Art. 11 Finanziamento

Su richiesta del Comitato di Direzione dovrà essere stanziata su Bilancio annualmente un importo ritenuto sufficiente per consentire la regolare pubblicazione della Rivista.

Art. 12 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge 8.02.1948 n. 47, nella legge 3.02.1963 n. 69, nel Codice Civile e Penale, nonché nella legge 8.06.1990 n. 142.